

Deposito temporaneo dei rifiuti aziendali


Il deposito temporaneo consiste nel raggruppare i rifiuti, prima del conferimento, nel luogo in cui sono prodotti, cioè in azienda.

Deve essere organizzato per tipi omogenei (es.: oli - batterie - filtri - ecc.) e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, in base alle regole che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Il deposito temporaneo presuppone che il rifiuto non esca mai dall'area entro la quale è svolta l'attività produttiva e può essere effettuato solo dal soggetto che lo ha prodotto. In via generale e tenuto conto delle eccezioni, i rifiuti devono essere accumulati in una delimitata area del sito aziendale, osservando alcuni principi di tutela quali:


- per ogni rifiuto occorre prevedere un particolare sistema di accumulo dipendente dalla sua natura e composizione. Ad esempio, le



NO



SI



batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione, gli oli esausti ed i filtri in raccoglitori a tenuta, i contenitori di fitofarmaci vuoti in recipienti o sacchi in plastica chiusi, gli stracci sporchi, i residui ferrosi e non ferrosi ed i vetri in altri contenitori. In ogni caso non è mai ammesso mischiare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti siano essi pericolosi o meno;

- questo accumulo, definito deposito temporaneo, non può durare più di un anno e deve essere inaccessibile ad estranei, come stabilisce il D.Lgs. 152/2006:
 - i **rifiuti speciali pericolosi** vanno smaltiti ogni bimestre o non appena raggiungano i 10 metri cubi;
 - i **rifiuti speciali non pericolosi** vanno smaltiti ogni trimestre o non appena raggiungano i 20 metri cubi.

Ove si preveda di superare i limiti di deposito, senza allontanare i rifiuti, occorre richiedere autorizzazione allo stoccaggio, in caso contrario si è puniti penalmente per attività abusiva di stoccaggio rifiuti.